

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
misure per la revisione della disciplina  
degli interpelli e del contenzioso  
tributario**

(Atto del Governo n. 184-*bis*)

Settembre 2015  
n. 109



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

**Direttore** dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti  
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario" (Atto del Governo n. 184-*bis*), NL109, settembre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	1
<i>Articolo 9, comma 1, lettera gg) (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992)</i> .....	2



## ***PREMESSA***

Lo schema di decreto legislativo n. 184-*bis* riguarda la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che hanno conferito al Governo, rispetto a tali materie, una delega da esercitarsi secondo specifici criteri direttivi<sup>1</sup>.

Si rammenta che sulla prima versione dello schema di decreto legislativo n. 184 la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole il 29 luglio 2015, per i profili di carattere finanziario. Si sono altresì pronunciate, per la relativa competenza - in data 5 agosto 2015 - la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica (rendendo [parere favorevole con condizione e osservazioni](#)), nonché le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati (pronunciando [parere favorevole con condizioni e osservazioni](#)).

Il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le proposte di modifica delle Commissioni di merito, ha in parte modificato e trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23/2014 - lo schema di decreto legislativo (n. 184-*bis*) alle Camere per l'espressione di un nuovo parere.

Con riferimento allo schema in oggetto, in ragione di criteri di competenza, si richiama l'attenzione sulle modifiche introdotte all'articolo 9, comma 1, lettera gg) - che, si ricorda, sostituisce l'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente - tenendo in considerazione la mutata decorrenza delle disposizioni in parola, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 12, comma 1.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, si ripropongono le osservazioni esposte nella Nota di lettura sul d.lgs. 184 - alla quale si rimanda<sup>2</sup> - in assenza di informazioni integrative del Governo in merito a quanto rappresentato in quella sede.

Si segnala poi che non è stata accolta dal Governo la richiesta di incrementare da 10.000 a 20.000 euro il valore delle sentenze di condanna che danno luogo al pagamento di somme in favore del contribuente, senza prestazione di garanzia; ciò ritenendo che detto eventuale innalzamento avrebbe comportato un rischio eccessivo per gli enti impositori, ponendo nel contempo la necessità di una apposita ulteriore copertura finanziaria.

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda gli interpelli la normativa di attuazione dovrà: garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale; assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri; eliminare le forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'Amministrazione. Per ciò che concerne il contenzioso, l'articolo 10 della legge delega pone quale criterio direttivo il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, anche attraverso la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione e l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

<sup>2</sup> Cfr. Servizio del bilancio, NL 106, agosto 2015.

**Articolo 9, comma 1, lettera gg)**  
**(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992)**

L'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come riscritto dal comma 1, lettera gg), dell'articolo 9 dello schema in esame, estende il principio di immediata esecutività a favore del contribuente alle sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali; inoltre, in base all'articolo 12, comma 1, le disposizioni del nuovo articolo 69 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2016 (laddove nel testo originario la decorrenza delle medesime norme era prevista a partire dal 1° gennaio 2017).

**La RT** espone la quantificazione degli effetti finanziari associabili alla nuova stesura del comma 1, lettera gg) dell'articolo 9, come rappresentato dalla seguente tabella:

*(milioni di euro)*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>dal 2018</b>
EFFETTI a LV	0	0	-22
Effetti norma proposta	-50,6	-86,8	-22
<b>differenza</b>	<b>-50,6</b>	<b>-86,8</b>	<b>0</b>

Tale quantificazione differisce da quella prodotta in relazione all'A.G. 184<sup>3</sup> in conseguenza dei due elementi sopra menzionati, ovvero:

anticipazione della decorrenza delle disposizioni al 1° giugno 2016 (in luogo del 1° gennaio 2017);

previsione dell'immediata esecutività non solo delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ma anche di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2 del d.lgs 546/92<sup>4</sup>.

La RT specifica che la modifica riguardante le sentenze sui ricorsi nell'ambito catastale interessa controversie relative ad atti di valore indeterminato - trattandosi di attribuzione di una rendita - con esiti che incidono comunque sui tributi la cui base imponibile è determinata con riferimento al valore catastale.

La nuova quantificazione impatta sull'esercizio 2016 in ragione di un minor gettito pari a 50,6 mln di euro rispetto alla legislazione vigente - che corrisponde ai 7/12 dell'onere indicato in ragione di anno - e a 86,8 mln di euro per gli esercizi 2017 e 2018.

---

<sup>3</sup> (milioni di euro)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>dal 2019</b>
Effetti a LV	0	0	-22
Effetti norma proposta	-86	-86	-22
<b>differenza</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>

<sup>4</sup> L'articolo 2 del d.lgs. 546/92 riguarda l'oggetto della giurisdizione tributaria e il comma 2, in particolare, definisce le controversie in materia catastale.

La quantificazione afferente al profilo catastale è stata effettuata considerando i seguenti elementi:

sentenze emesse nell'anno 2014 su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, sfavorevoli all'Amministrazione, da parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e successivamente impugnate: 4.000;

valore catastale medio oggetto della controversia: 50.000 euro;

percentuale delle controversie che si riflettono sulla determinazione di obbligazioni tributarie, tenendo conto del fatto che la prima casa è esclusa da IRPEF e da IMU: 15 per cento;

aliquota media considerata: 2,5 per cento.

Il relativo onere finanziario è quindi pari a 750.000 euro in ragione di anno e a circa 400.000 euro per il 2016, in quanto la norma decorre dal 1° giugno di tale anno.

**Al riguardo**, si rileva che la metodologia utilizzata per la quantificazione è analoga a quella della RT allegata alla norma originaria; in merito erano state formulate osservazioni nella Nota di lettura allora predisposta, alla quale si fa rinvio<sup>5</sup>. Si evidenzia in particolare che l'individuazione dell'aliquota del 2,5 per cento, utilizzata per quantificare l'onere derivante dall'immediata esecutività delle sentenze su ricorso nei confronti degli atti riferiti a operazioni catastali, non viene supportata da alcun elemento informativo che permetta di verificare la quantificazione. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo che permetta di riscontrare il carattere prudenziale della stima visto che l'aliquota indicata parrebbe mediamente non rappresentativa delle diverse aliquote applicabili ai "tributi di cui la base imponibile è determinata in base al catasto"<sup>6</sup>.

Si rileva che l'articolo 13 (Disposizione finanziaria) è stato modificato coerentemente con la variazione della valutazione degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg) in commento: si tratta dunque di 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2017.

In ordine alla copertura, che è posta a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 23 del 2014, pur nella consapevolezza che, a norma dell'articolo 16, comma 1-*bis* della medesima legge delega, i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente rispetto a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria, si evidenzia l'opportunità che la RT esponga il quadro riepilogativo aggiornato degli utilizzi del Fondo in relazione ai diversi provvedimenti attuativi della delega.

---

<sup>5</sup> Cfr. Servizio del bilancio, NL 106, agosto 2015, pagg. 7 e seguenti

<sup>6</sup> IMU, TASI, IRPEF, Imposte di registro, ipotecarie e catastali

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 21/1](#)  
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (**Schema di D.Lgs. n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 102](#)  
A.S. 14 e abb. (T.U.): "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
- " [Nota di lettura n. 103](#)  
A.S. 1577-B: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- " [Nota di lettura n. 104](#)  
A.S. 2021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ago 2015 [Elementi di documentazione n. 32](#)  
A.S. 2008: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014"
- " [Elementi di documentazione n. 33](#)  
A.S. 2009: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015"
- " [Nota di lettura n. 105](#)  
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (**Atto del Governo n. 182**)
- " [Nota di lettura n. 106](#)  
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Atto del Governo n. 184**)
- " [Nota di lettura n. 107](#)  
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Atto del Governo n. 185**)
- Set 2015 [Elementi di documentazione n. 27/1](#)  
Organizzazione delle Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 28/1](#)  
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 29/1](#)  
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 31/1](#)  
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184-bis**)
- " [Nota di lettura n. 108](#)  
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (**Atto del Governo n. 183-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 30/1](#)  
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183-bis**)